

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **17/1967** (ECLI:IT:COST:1967:17)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **19/01/1967**; Decisione del **01/02/1967**

Deposito del **09/02/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4514**

Atti decisi:

N. 17

ORDINANZA 1 FEBBRAIO 1967

Deposito in cancelleria: 9 febbraio 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 17 dell'11 febbraio 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (e

successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1966 dal Pretore di Biella nel procedimento penale contro Marchi Paolo, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Biella emessa il 22 aprile 1966 nel procedimento penale contro Marchi Paolo è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (e successive modificazioni), per violazione dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che la questione proposta è stata già decisa dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 67 dell'8 maggio 1963 ne ha dichiarato l'infondatezza;

che nella nuova ordinanza di remissione non sono prospettati profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a riesaminare la decisione precedentemente adottata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.